

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE

R.D. 318 del 1942
CAPO II - Disposizioni transitorie

Art. 218 Articolo 218

Le società in liquidazione alla data del 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le leggi anteriori.

Le società in liquidazione dal 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le nuove disposizioni.